

CCNL MOBILITA' **Osservazioni Filt-Cgil al documento datoriale del 19 gennaio**

(Scheda riepilogativa di sintesi)

Le principali osservazioni proposte dalla delegazione Filt-Cgil al nuovo documento sul CCNL Mobilità consegnato il 19 gennaio 2010 dalla delegazione datoriale possono essere sommariamente descritte come segue:

Decorrenza e durata

- Valutata praticabile l'ipotesi di durata triennale del nuovo del nuovo CCNL, ma non la decorrenza a partire dalla data di firma dell'accordo. In tema di decorrenza, precisato che, dopo la definizione delle parti economiche riferite all'anno 2008 in occasione dell'intesa in sede ministeriale del 30 aprile 2009, il ritardo accumulato dal negoziato non può assolutamente pregiudicare in alcun modo la soluzione economica che sarà individuata per l'annualità contrattuale 2009 nell'ambito della triennalità economica ipotizzata;
- Più in generale, nell'ambito della stessa triennalità, vanno considerate possibili anche decorrenze scaglionate per specifici aspetti normativi che risulteranno disciplinati dall'accordo sul nuovo CCNL e, a seguire, dal successivo negoziato sul CCNL TPL e sul CCNL Attività Ferroviarie;

Campo di applicazione

- Ribadita la necessità che siano pienamente ricomprese: le attività confluite nel corso degli anni nel CCNL delle Attività Ferroviarie; i subaffidamenti di servizi di trasporto attinenti ai contratti di servizio con gli enti locali; le attività che, scorporate nelle diverse modalità possibili da aziende che applicano il CCNL, rappresentino in modo prevalente anche le attività della nuova impresa che le esercita;

Sistema delle relazioni industriali

- In tema di assetti contrattuali, proposta una definizione del secondo livello di contrattazione che non escluda la sede territoriale. Infatti, l'attuale assetto dei due CCNL che confluiscono nel nuovo è caratterizzato da un secondo livello di contrattazione a larghissima prevalenza aziendale, ma è opportuno che il nuovo CCNL ipotizzi anche, ovviamente in alternativa a quello aziendale, un secondo livello di natura territoriale, che potrebbe rivelarsi utile in relazione a possibili processi di riassetto del sistema delle imprese del settore. Inoltre, nella parte dedicata alla descrizione delle funzioni, delle materie e delle procedure proprie del secondo livello, evidenziato come la proposta datoriale, rigidamente limitata al solo premio di risultato, risulti carente sulle eventuali altre competenze di carattere retributivo;
- Sempre in tema di assetti contrattuali, avanzata la proposta di riformulare la descrizione datoriale, che sembra contrapporre la fonte normativa derivante dalla contrattazione collettiva (CCNL e secondo livello di contrattazione) e quella derivante dalla legislazione;

- Nella descrizione delle funzioni, delle materie e delle procedure proprie del CCNL, respinto il nesso diretto, proposto dalla controparte, tra dinamica degli effetti economici del CCNL e previsioni definite negli accordi interconfederali sugli assetti contrattuali derivati dall'accordo quadro del 22 gennaio 2009 che, come noto, non sono stati sottoscritti dalla Cgil. Sullo stesso tema, evidenziato che, in generale e pure nella transitoria coesistenza che si determinerà tra i due CCNL di categoria e il nuovo CCNL di settore, a quest'ultimo sia di fatto assegnata, con opportune e coerenti modalità, la regolazione delle dinamiche economiche di competenza del primo livello di contrattazione;
- Per la parte riferita ai diritti sindacali: evidenziata la necessità di equiparare esplicitamente RSA e RSU; respinto l'obbligo di tempestivo invio alla direzione aziendale del materiale affisso nelle bacheche sindacali assegnate, proposta sui permessi sindacali una formulazione maggiormente aderente allo Statuto dei lavoratori; proposta la necessità di consentire lo svolgimento di assemblee e referendum anche non congiuntamente tra Sindacati;
- per la parte relativa ad appalti e trasferimento di azienda, posta la necessità di precisare più dettagliatamente alcuni obblighi in carico alle imprese, soprattutto alle committenti, e alcuni aspetti procedurali che riguardino le tutele per il lavoro;

Mercato del lavoro

- Posta la necessità di rafforzare il riferimento al rapporto di lavoro a tempo indeterminato come forma prioritaria di rapporto nel settore;
- In generale, sulle altre forme di rapporto d'impiego, evidenziata la necessità che, rispetto alla proposta datoriale: risultino rafforzati i diritti di informazione alle rappresentanze e alle strutture sindacali; una regolazione non discriminatoria dei diversi aspetti del rapporto di lavoro tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori con contratto atipico; siano resi più chiari ed effettivamente esigibili i meccanismi che disciplinino diritti individuali di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro;
- Ancora sulle forme atipiche di rapporto d'impiego e in generale, posta la necessità di individuare limiti quantitativi riferiti anche ad ogni singola tipologia di rapporto e di introdurre opportune clausole di esclusione a quei rapporti di impiego che, per le loro caratteristiche di precarietà e discontinuità, possano determinare criticità negli standard di sicurezza di particolari attività operative;
- Relativamente alle diverse tipologie di rapporto di impiego, espressa una valutazione che vede differenziate distanze rispetto alle proposte datoriali. In particolare:
 - risultano complessivamente percorribili, seppure con alcune necessarie precisazioni, le formulazioni proposte sul contratto a termine, contratto di inserimento/reinserimento, somministrazione a tempo determinato e telelavoro;
 - maggiori difficoltà si riscontrano invece sulle proposte datoriali relative al contratto di apprendistato professionale e, ancora di più, sulla disciplina del lavoro a tempo parziale;
 - può essere oggetto di approfondimento la possibilità di introdurre, in misura limitata e con modalità mirate, un'apposita disciplina contrattuale sulle altre tipologie di rapporto atipiche, con particolare riferimento al lavoro ripartito (c.d. "job sharing").